

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Informativa relativa alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Signori Azionisti,

le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche ed in particolare la Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, come modificata dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, hanno introdotto nella normativa di settore alcune regole in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (Titolo V, Capitolo 5 della suddetta Circolare). Dette disposizioni sono finalizzate a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva la citata normativa individua come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Precisa poi che situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Sulla base delle richiamate disposizioni una parte correlata ed i soggetti ad essa connessi costituiscono quindi il perimetro dei "soggetti collegati", a cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalla citata disciplina. Sotto il profilo quantitativo il presidio è costituito dalla determinazione di limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti di detti soggetti; i limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti

correlate qualificabili come imprese non finanziarie. La determinazione dei limiti prudenziali è integrata poi dalla necessità di adottare apposite procedure deliberative, al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Inoltre specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità dei diversi organi sociali ed i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

A tal fine ciascuna banca era innanzitutto tenuta ad individuare in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati. Vi informiamo che, in adempimento a tale previsione, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, ha approvato in data 23 giugno u.s. apposta "Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati".

Inoltre, sempre al fine di adempiere alle previsioni della suddetta normativa, le banche (o le capogruppo in caso di gruppo bancario) erano tenute ad approvare politiche interne in materia di controllo sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Vi informiamo che, in adempimento a tale previsione, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, acquisiti i pareri favorevoli del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, nella riunione del 18 dicembre ha approvato le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati".

La ricordata normativa prevede che il suddetto documento sia comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Si porta quindi a Vostra conoscenza il testo delle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" (documento allegato sub A), ricordando che, tra l'altro, esso disciplina:

(i) i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario; la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;

(ii) per quanto riguarda l'operatività con soggetti collegati, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti d'interesse già precedentemente adottata da Banca Generali;

(iii) i processi organizzativi atti ad identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;

(iv) i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nell'informativa dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8,

- visto il disposto del Titolo V Capitolo V della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, come modificata dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011;

- visto il testo delle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012;

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

prende atto

dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" in conformità alle previsioni del Titolo V Capitolo V della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, come modificata dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011."

Milano, 18 dicembre 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE




***Politiche interne
in materia di controlli sulle attività di
rischio e sui conflitti di interesse nei
confronti dei Soggetti Collegati***

Codice PY023	Versione 001	Data di approvazione 18/12/2012	Data di efficacia 31/12/2012
-------------------------	-------------------------	--	---

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
1.3	DEFINIZIONI	6
2	RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	13
3	SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E CONFLITTI DI INTERESSE	14
4	ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI	16
4.1	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI.....	16
4.2	MONITORAGGIO E REPORTING DEI LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	19
4.3	MODALITÀ DI CALCOLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	20
5	PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMI INFORMATIVI	22
5.1	PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	22
5.2	PROCEDURE ORGANIZZATIVE E SISTEMI INFORMATIVI.....	23
6	ASSETTI DI CONTROLLO	25
7	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	26

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------


1 INTRODUZIONE

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 (di seguito anche le "Disposizioni") - introducono disposizioni in materia di *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati* (Titolo V, Capitolo 5) che mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale ambito Banca d'Italia:

- a) fissa limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- b) richiede la formalizzazione di apposite procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni infra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi¹;
- c) definisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

¹ A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato, in data 21 giugno 2012, la *Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati* adottata dalla Banca in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010 e alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

In tale contesto la Banca approva e rivede con una cadenza almeno triennale le **politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati** (di seguito anche le *“Politiche”*). I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.


Il presente documento si integra con:

- la *Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati adottata dalla Banca* in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010 e alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- la *Policy in materia di conflitti di interesse* adottata dalla Banca in conformità al Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza;
- la *Politica di gestione delle Partecipazioni* adottata dalla Banca in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- altri regolamenti e policy interne adottate dalla Banca tempo per tempo vigenti.

1.1 Scopo del documento e ambito di applicazione

Il Presente documento (d’ora in poi la *“Policy”*) ha l’obiettivo di:

- stabilire i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- individuare, per quanto riguarda l’operatività con Soggetti Collegati, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti d’interesse sopra richiamata;
- disciplinare i processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

- disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

La presente *Policy* si applica a tutte le Società del Gruppo Bancario.

1.2 Normativa di riferimento

Si riepilogano di seguito i principali testi normativi di riferimento ritenuti rilevanti ai fini della predisposizione della presente *Policy*:

- § Codice Civile, art. 2391 Interessi degli Amministratori, art. 2391-*bis* Operazioni con Parti Correlate;
- § Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 – Testo Unico Bancario – dai seguenti articoli:
 - articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
 - articolo 53, comma 4-*ter*, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
 - articolo 53, comma 4-*quater*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
 - articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con

provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- articolo 136, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con le altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- § Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter* e 4-*quater*, del TUB;
- § Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, art. 154-*ter* Relazioni Finanziarie;
- § Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti;
- § *Statuto Sociale* di Banca Generali, tempo per tempo vigente;
- § *Politica in materia di Conflitti di Interessi* di Banca Generali, tempo per tempo vigente;
- § *Regolamento Interno* di Banca Generali, tempo per tempo vigente;
- § *Regolamento Finanza* di Banca Generali, tempo per tempo vigente.

1.3 Definizioni

Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati*:

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Ai fini della presente *Policy*, sono considerati Amministratori Indipendenti gli Amministratori della Società riconosciuti come indipendenti da Banca Generali ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, dell'art. 3 del Codice e ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Mercati).

ATTIVITÀ DI RISCHIO

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi².

CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa³;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

DISPOSIZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO

Le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009.

DISPOSIZIONI CONSOB

Le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-*bis* Codice Civile in materia di operazioni con Parti Correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

² Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

ESPONENTI AZIENDALI

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

GARANZIA COLLETTIVA

La prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

INTERMEDIARI VIGILATI

Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB⁴, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% (per cento) del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

INFLUENZA NOTEVOLE

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% (per cento) del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% (per cento) nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

⁴ Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico.

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁵;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI


La transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato⁶;
- (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per

⁵ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

⁶ Cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, par. 7 delle Disposizioni.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA

L'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% (per cento) calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5% (per cento), va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. Allegato B).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA

L'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

OPERAZIONE ORDINARIA

L'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.


PARTECIPANTE

Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

PARTE CORRELATA

I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA

Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari⁷. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% (per cento) del totale delle attività complessive⁸. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

PATRIMONIO DI VIGILANZA

L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi⁹.

SOGGETTI CONNESSI

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;

⁷ Cfr. Titolo V, Capitolo 4 delle Disposizioni.


⁸ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

⁹ Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Disposizioni.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------


3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

SOGGETTI COLLEGATI

L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.


I parenti fino al secondo grado¹⁰ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

¹⁰ Nel caso di Soggetti Collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Nella definizione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati – e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime – è assicurato il diffuso coinvolgimento degli Organi di amministrazione e controllo della Banca e degli Amministratori Indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

3 SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E CONFLITTI DI INTERESSE

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

Al fine dell'osservanza della disciplina di cui sopra, la Banca ha individuato e aggiorna nel continuo le aree di operatività, ovvero le tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazioni alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche¹¹, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori¹², contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob, in attuazione dell'art. 6, comma 2-*bis*, TUF.

L'attività finalizzata all'identificazione dei settori di operatività della Banca coinvolge tutte le strutture organizzative e le società del Gruppo Bancario coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati al fine di consolidarne e diffonderne i contenuti.

In relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, sono stati individuati le seguenti aree di operatività che possono determinare conflitti d'interesse:

¹¹ Politica di gestione delle partecipazioni.

¹² Politica in materia di conflitti di interesse - Policy interna per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori.

AREE DI OPERATIVITA'	Accordi/ contratti per l'acquisto di beni e/o servizi	Finanziamenti attivi	Finanza per la proprietà	Gestione della tesoreria	Gestione delle partecipazioni	Operazioni immobiliari	Raccolta diretta	Servizi bancari e di pagamento	Servizi di investimento per la clientela
Accordi/contratti per l'acquisto di beni e/o servizi		X	X		X				X
Finanziamenti attivi	X				X	X	X		X
Finanza per la proprietà	X				X				X
Gestione della tesoreria									
Gestione delle partecipazioni	X	X	X				X		X
Operazioni immobiliari		X							
Raccolta diretta		X			X				X
Servizi bancari e di pagamento									
Servizi di investimento per la clientela	X	X	X		X		X		

Gli assetti organizzativi e i sistemi di controlli interni devono assicurare la prevenzione e la gestione di potenziali conflitti di interesse nonché il rispetto costante dei limiti prudenziali stabiliti.

Per l'analisi specifica delle singole fattispecie di conflitto, delle misure di gestione adottate dalla Banca si rimanda alla *Policy in materia di conflitti di interesse* in materia di servizi d'investimento.

La Banca prevede nella regolamentazione interna misure che identificano, a livello di gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono sorgere conflitti di interesse stabilendo al riguardo presidi di separatezza organizzativa atti a prevenire le situazioni di conflitto di interesse e regole di comportamento idonee a gestire correttamente tali situazioni.

Ai fini della presente disciplina, la Banca, anche al fine di mitigare il rischio che si possano verificare conflitti di interesse, definisce e aggiorna i parametri per identificare le operazioni ordinarie, ovvero rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tassi, commissioni, spese, ...).

Al fine di mitigare i conflitti di interesse, la Banca stabilisce, aggiorna e diffonde i parametri per identificare le operazioni ordinarie che la struttura proponente l'operazione deve rispettare nell'operare nei confronti dei Soggetti Collegati. Le strutture identificate come responsabili di aggiornare i parametri per identificare le operazioni ordinarie sono tenute a provvedere all'aggiornamento nel continuo dei parametri sopracitati.

4 ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

4.1 Limiti alle attività di rischio verso Soggetti Collegati

Nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati la Banca è tenuta a rispettare i limiti di seguito indicati, riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato:

➤ **Limiti imposti dalle Disposizioni:**

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi:

- a) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub a);
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
- c) 15% (per cento) negli altri casi.

- Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:

- d) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;
- e) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f) 10% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub e);
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
- g) 20% (per cento) negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente al Gruppo Bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20% (per cento) del patrimonio di vigilanza individuale.

➤ **Limiti definiti dalla Banca:**


Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario¹³.

La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.

A fronte di tale impostazione normativa, la Banca ha identificato la propensione, in termini di misura massima e in maniera differenziata a seconda della tipologia di soggetto, delle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

LIMITI	CATEGORIA	LIMITI INDIVIDUALI IMPOSTI DALLE DISPOSIZIONI (% SUL PDV CONSOLIDATO)		LIMITI DEFINITI DA BANCA GENERALI VERSO LA TOTALITÀ (% SUL PDV CONSOLIDATO)
		Parte Correlate finanziaria e Soggetti Connessi	Parte Correlate non finanziaria e Soggetti Connessi	Limite di attività di rischio per tipologia di Parte Correlata e Soggetti Connessi
Limiti consolidati	<i>Esponente aziendale</i>	5%	5%	20 %
	<i>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza Notevole</i>	7,5%	5%	25 %
	<i>Altri partecipanti o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</i>	10%	7,5%	15 %
	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>	20%	15%	20 %
Limiti individuali	20 % del PdV individuale di ogni Banca del Gruppo			
LIMITE MASSIMO SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO NEI CONFRONTI DELLA TOTALITÀ DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI				40 %
I limiti definiti dalla Banca si applicano nei confronti della totalità di Soggetti Collegati appartenenti alla medesima categoria, fermo restando i limiti individuali imposti dalle Disposizioni, ad esempio nel caso di una Partecipante Finanziaria si applica il limite individuale del 7,5 % del PdV Consolidato.				

¹³ Circolare definizione e gestione del Risk Appetite e allegati.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

In particolare, la Banca ha stabilito il:


- (i) *“Limite massimo nei confronti della totalità di Parti Correlate e Soggetti Connessi”* che rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza Consolidato, con riferimento all’insieme delle esposizioni verso le totalità dei Soggetti Collegati;
- (ii) *“Limite di attività di rischio per tipologia di Parte Correlate e Soggetti Connessi”* che rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso la totalità di Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza Consolidato, con riferimento all’insieme delle esposizioni definite in maniera differenziata a seconda della tipologia di Soggetto (*ad esempio il limite massimo nei confronti di tutti gli Esponenti Aziendali e Soggetti Connessi ritenuto accettabile è il 20% del PdV consolidato, fermo restando il rispetto degli altri limiti*).

In particolare, i limiti (i) e (ii) vengono confermati e/o eventualmente rivisti almeno annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Controlli e Rischi, considerando l’andamento dell’incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza nell’andamento temporale e la relativa composizione per tipologia di rischio.

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle Disposizioni e/o dei limiti ulteriori deliberati dalla Banca, la parte eccedente il limite prudenziale deve comunque rientrare entro i limiti dello stesso secondo lo schema seguente:

- superamento dei limiti prudenziali fino al 2% del Patrimonio di Vigilanza, termine di rientro dodici mesi;
- superamento dei limiti prudenziali dal 2% al 5% del Patrimonio di Vigilanza, termine di rientro otto mesi;
- superamento dei limiti prudenziali oltre il 5% del Patrimonio di Vigilanza, termine di rientro quattro mesi.

Nel caso in cui non sia definito un limite massimo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati inferiore ai limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni, l’attività di monitoraggio è svolta con riferimento a questi ultimi.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

Le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati che risultassero eccedenti rispetto ai limiti stabiliti dal Provvedimento Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2012 devono essere ricondotte nei limiti prudenziali entro il 31 dicembre 2017.

4.2 Monitoraggio e reporting dei limiti alle attività di rischio

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati viene assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La struttura Risk Management, a cui viene reso disponibile il perimetro dei Soggetti Collegati, verifica nel continuo che nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati i limiti – sia imposti dalle Disposizioni che definiti dalla Banca - siano rispettati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. La struttura Risk Management verifica il rispetto dei limiti anche a fronte di nuove segnalazioni di operazioni ricevute dalla struttura proponente l'operazione.

La struttura Risk Management comunica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per il tramite dell'Amministratore Delegato, il superamento – per cause indipendenti de volontà o colpa della Banca – di uno o più limiti.

La struttura Risk Management fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale completa informativa almeno trimestrale al fine di consentire agli Organi Aziendali di assicurare il costante rispetto dei limiti prudenziali – sia quelli imposti dalle Disposizioni che quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione – alle attività di rischio con Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto, riduzione del Patrimonio di Vigilanza tale da comportare il superamento di uno dei limiti sopra riportati) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile come previsto al paragrafo 4.1. A tal fine, la Banca predispone, entro **45 giorni** dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro **20 giorni** dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 delle Disposizioni; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4.3 Modalità di calcolo delle attività di rischio

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.


Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi¹⁴. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi¹⁵.

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.


Sono escluse dai limiti di cui al paragrafo precedente le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale

¹⁴ Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione III e Allegato A. Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

¹⁵ Cfr. Titolo V, Capitolo 1 delle Disposizioni.

 BANCA GENERALI	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	--	-----------------	-----------------

banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

5 PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMI INFORMATIVI

5.1 Procedure per l'identificazione dei Soggetti Collegati

La corretta gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative e monitoraggio limiti si fonda anche sulla completa e tempestiva individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.


Detto perimetro è determinato e aggiornato dall'**U.O. Relazione e Gestione Soci e Soggetti Rilevanti** (di seguito anche la "**Funzione Preposta**" che riporta al Servizio Segreteria Societaria), aggregando fra di loro i Soggetti Collegati della Banca e di ciascun intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario.

A tal fine il Servizio Segreteria Societaria chiede agli Esponenti Aziendali ogni elemento utile a tenere aggiornate il perimetro dei Soggetti Connessi e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza. Con cadenza annuale il Servizio Segreteria Societaria richiede inoltre agli Esponenti Aziendali di confermare/aggiornare le informazioni inserite precedentemente nell'applicativo informatico, monitorandone le risposte. La Funzione Preposta svolge attività di controllo di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute dagli Esponenti Aziendali anche richiedendo, direttamente o per il tramite delle strutture responsabili, eventuali approfondimenti e/o conferme.

Analoga richiesta viene indirizzata dalle Strutture competenti degli intermediari vigilati rilevanti del Gruppo Bancario nei confronti dei propri esponenti e dei propri azionisti che rientrano nel perimetro dei Soggetti Collegati di Gruppo. Tali dati vengono inviati alla Banca, che provvede alla definizione del perimetro dei Soggetti Collegati per l'intero Gruppo Bancario.

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie o straordinarie, ogni struttura organizzativa proponente un'operazione è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine la Banca si è dotata di adeguate procedure operative e sistemi informativi che agevolano in fase di verifica la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti Collegati¹⁶.

¹⁶ Le medesime procedure e sistemi informativi permettono la gestione delle operazioni con Parti Correlate rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Consob n. 17221/2010 ed Esponenti Aziendali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB. Le stesse procedure includono, in modo distinto, anche le entità qualificabili come parti correlate ai sensi del principio contabile IAS 24.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

5.2 Procedure organizzative e sistemi informativi

Il **Consiglio di Amministrazione**, avvalendosi delle diverse strutture aziendali competenti, garantisce e verifica l'attuazione delle presenti Politiche.

La **Direzione Legale e Compliance** (nello specifico il Servizio Segreteria Societaria), di concerto delle competenti funzioni della Direzione Organizzazione, Sistemi Informativi e Normativa, presidia che siano predisposte procedure organizzative e sistemi informativi che regolano il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati e di informazione agli Organi Aziendali e al mercato. A tali fini coopera, per quanto di rispettiva competenza, con la Direzione Organizzazione, Sistemi Informativi e Normativa, con la Direzione Amministrazione e con il Servizio Risk Management.

Il **Risk Management** verifica nel corso dell'istruttoria delle operazioni se l'attività di rischio proposta rientri nei limiti stabiliti dalla normativa e dai massimali di esposizione di gruppo determinati dal Consiglio di Amministrazione, assicurandone altresì il costante rispetto. La struttura Risk Management verifica nel continuo che nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati i limiti alle attività di rischio siano rispettati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

La **Direzione Amministrazione** assicura la predisposizione di procedure organizzative e sistemi informativi che assicurino nei confronti della Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza, a livello consolidato e individuale, verso i Soggetti Collegati nei termini prescritti dalle Disposizioni di Banca d'Italia e dalla relativa regolamentazione attuativa.

Le funzioni competenti della **Direzione Organizzazione, Sistemi Informativi e Normativa**, anche su richiesta delle strutture organizzative interessate, garantiscono la progettazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi IT integrati con i processi aziendali e ne assicurano la diffusione alle strutture della Banca e del Gruppo Bancario, in modo da consentire che le stesse siano in grado di dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa in tale materia.

Tutte le funzioni della Banca e delle Società del Gruppo Bancario utilizzano appositi strumenti informatici per: (i) verificare, prima del perfezionamento di un'operazione, se la

controparte rientra nel perimetro dei Soggetti Collegati; (ii) registra le informazioni relative all'operazione per permettere alla strutture competenti di gestire eventuali iter istruttori e deliberativi; (iii) contribuire, per quanto di competenza, alla definizione e all'aggiornamento delle aree di operatività della banca e delle condizioni per identificare le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato o standard¹⁷.

I sistemi informativi adottati, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario, permettono di censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire ad ogni società del gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la Banca, in qualità di Capogruppo, sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

Gli strumenti informativi adottati permettono una gestione multi-normativa del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Esponenti Aziendali in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia, dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dall'art. 136 del TUB.

Le funzionalità principali degli strumenti informatici sono le seguenti:

- censimento dei Soggetti Rilevanti consentendo la gestione delle informazioni anagrafiche ad essi relative;
- identificazione delle aree di operatività della Banca, ovvero delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse normative;
- identificazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni con i Soggetti Rilevanti censiti e monitoraggio dei relativi cumuli e importi;
- governance delle operazioni permette di identificare le operazioni che richiedono un iter istruttorio approvativo e di supportare il processo informatizzato di governance delle operazioni;
- reporting interno ed esterno, produzione della reportistica personalizzabile periodica.


¹⁷ Per i dettagli del processo operativo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si rinvia all'apposita circolare interna tempo per tempo vigente.

6 ASSETTI DI CONTROLLO

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

In particolare la Banca istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle *Politiche*. In tale ambito:

- la funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle *Politiche*;
- la funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle *Politiche*, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli Organi Aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i Consiglieri Indipendenti della Banca svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

	Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati	CODICE PY023	VERSIONE 001
---	---	-----------------	-----------------

7 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate a Banca d'Italia su base individuale e consolidata, con cadenza trimestrale sulla base delle apposite istruzioni di vigilanza.

Come definito nel modello delle responsabilità contenuto nella presente *Policy*, la predisposizione e l'inoltro a Banca d'Italia dei flussi segnaletici, sia a livello individuale sia a livello consolidato, è curata dall'**U.O. Segnalazione OdV** (che riporta al Servizio Amministrazione, Bilancio e Fisco ed è parte della Direzione Amministrazione).